

111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 185/A III Leg.

DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
PROVVISORI PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 17/1/1983.

Disciplina transitoria del conferimento di incarichi  
provvisori presso le unità sanitarie locali.

Relazione al disegno di legge.

*Ly*

*100-1*

# REGIONE PUGLIA

- 1 -

A regime, l'assunzione di personale straordinario nelle UU.SS.LL. è regolata dagli artt. 9 e 13 del D.P.R. 761/1979 che, come è noto, statuiscono che, per particolari inderogabili e temporanee esigenze assistenziali, è ammessa, mediante utilizzazione dell'ultima graduatoria concorsuale, l'assunzione di personale straordinario per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilità mediante trasferimento interno o comando.

Come è altresì noto, il legislatore al fine di assicurare il non verificarsi di soluzioni di continuità nell'assistenza, atteso che le graduatorie conseguenti all'espletamento di pubblici concorsi regionali non sarebbero stati immediatamente disponibili, ha stabilito - art.78 ultimo comma D.P.R. 761/79- che in deroga all'art.9 dello stesso D.P.R., quindi per le stesse ipotesi, fino all'espletamento dei primi concorsi regionali, sono ammessi incarichi temporari semestrali non rinnovabili con la utilizzazione della graduatoria degli Enti le cui funzioni sono state trasferite alle UU.SS.LL.-

Allo stato, tuttavia, si deve constatare da un lato una clamorosa impossibilità di ricorrere a graduatoria di concorso regionale per i casi di cui al combinato disposto degli artt.9 e 13 del D.P.R. 761/79 per la semplice ragione che non ci sono ancora e, dall'altra, l'inesistenza o l'esaurimento di graduatorie dei concorsi espletati dagli Enti le cui funzioni sono state trasferite alle UU.SS.LL.-Per effetto di quanto sopra, si verifica pertanto la contemporanea inoperosità della norma di cui al 4° comma dell'art.13 e l'inapplicabilità della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art.78 D.P.R. 761/79. Si è determinata, quin

./.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

di, una vera e propria paralisi e dello strumento ordinario (art.13) e dello strumento straordinario e transitorio(art.78).

Il disegno di legge allegato mira pertanto a conferire una soluzione al problema prospettato, e ciò fino a quando, con l'espletamento dei primi concorsi regionali a regime, non sarà attivabile la procedura prevista in via ordinaria, per gli incarichi provvisori (art.13).

L'art.1 riprende e completa la disciplina prevista dal DPR n.761/79 per i casi di assunzioni provvisorie, nella fase transitoria, mediante l'utilizzazione delle graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite.

Con l'art.2 si concede alle UU.SS.LL. la possibilità, nel caso che dette graduatorie manchino o siano inutilizzabili, di indire appositi avvisi pubblici al fine di approntare delle graduatorie per soli titoli da utilizzare per i casi più urgenti. La procedura prevista per addivenire alla selezione è piuttosto rapida, ma nel contempo mira ad accordare sufficienti garanzie. La possibilità di indire avvisi pubblici è infine prevista soltanto per il personale appartenente al ruolo sanitario, la cui carenza comprometterebbe irreparabilmente i livelli assistenziali raggiunti.

L'art.3, infine, disciplina i casi in cui possono essere utilizzate le graduatorie formulate con gli avvisi pubblici. Tali casi sono stati limitati a quelli ritenuti più urgenti al fine di non far lievitare la spesa delle UU.SS.LL. oltre limiti insostenibili.

# REGIONE PUGLIA

Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le unità sanitarie locali.

Disegno di legge:


Art.1

Fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici di assunzione banditi ai sensi del D.M. 30 gennaio 1982, è ammesso, per particolari ed inderogabili esigenze assistenziali, il conferimento di incarichi temporanei e non rinnovabili, per la durata massima di sei mesi, utilizzando le graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali.

Gli incarichi possono essere conferiti per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilità non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando, ovvero si dimostri inutile il ricorso a tali istituti.

Gli incarichi si intendono revocati e cessano di diritto al l'atto della copertura del posto conseguente all'espletamento di procedure concorsuali o della cessazione dell'assenza o impedimento del titolare.

Ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 l'assunzione del l'incarico non costituisce titolo per la concessione di aspettativa al personale già dipendente dalle unità sanitarie locali.



# REGIONE PUGLIA

## Art.2

In mancanza di graduatorie utilizzabili i Comitati di gestione, limitatamente ai posti appartenenti al ruolo sanitario, possono emanare appositi avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie da utilizzare nei casi previsti dall'articolo seguente.

Gli avvisi devono avere la massima diffusione ed essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso nel predetto Bollettino.

I requisiti di ammissione, i titoli valutabili e i criteri di valutazione sono quelli previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 per i relativi concorsi pubblici.

Il Comitato di gestione formula le graduatorie per soli titoli e le approva.

*Handwritten signature and initials*

# REGIONE PUGLIA

## Art.3

Fermo restando quanto disposto dall'art.1, le graduatorie di cui all'art.2 possono essere utilizzate per il conferimento di in carichi soltanto nei casi seguenti:

- 1) se il posto è vacante nella pianta organica e detta vacanza si è verificata da data successiva al 30 aprile 1981. Nel caso in cui la vacanza risulta essere antecedente a tale data l'avviso pubblico sarà preceduto dall'acquisizione di nulla-osta da parte dell'Assessorato regionale alla sanità;
- 2) se il titolare del posto risulta assente per aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia, limitatamente al periodo di assenza del titolare, ovvero per il caso di aspettativa per infermità, sempre che la stessa duri per oltre tre mesi, di cui parte in regime di congedo straordinario;
- 3) se ricorre il caso di congedo straordinario per gravidanza e puerperio, dell'astensione obbligatoria dal lavoro ex lege 30 dicembre 71, n.1204 (art.5) o in astensione facoltativa (art.7, comma 1°).

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Commissione III - Commissione Cons.  
Insa permanente il 25-1-83